Conto Corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **Roma - Mercoledì, 26 gennaio 1927 - Anno V** — **Numero 20**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessadria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria « Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Intern.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria ital.; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli; S. Bonaccorsi.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 179.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1926, n. 2316.

Riconoscimento giuridico dell'Associazione delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1719, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione generale bancaria fascista, facendo riserva di provvedere circa il riconoscimento giuridico delle Associazioni di primo grado, ad essa aderenti;

Vista la domanda in data 21 ottobre 1926 del presidente della detta Confederazione, intesa ad ottenere il riconoscimento giuridico dell'Associazione fra le Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, aderente alla Confederazione stessa;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' concesso il riconoscimento, ai sensi ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130, all'Associazione delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, aderente alla Confederazione generale bancaria fascista; e ne è approvato lo statuto, secondo il testo che si allega al presente decreto, e che è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' fatta riserva di provvedere, a norma di legge, circa l'approvazione delle nomine dei dirigenti la detta Associazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 120. — COOP

Statuto dell'Associazione nazionale fra Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari.

Denominazione - Sede - Scopi.

Art. 1.

E' costituita ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e degli articoli 8 e 34 del regolamento ad essa relativo, l'Associazione nazionale fra Casse rurali, agrarie e loro enti ausiliari.

Essa ha sede in Roma e potrà stabilire uffici di rappresentanza in altre città, nonchè procedere alla costituzione di sezioni e circoscrizioni territoriali da stabilirsi dal Consiglio. L'Associazione nazionale rappresenta tutte le Casse rurali, agrarie e loro enti ausiliari esistenti nel Regno.

Art. 2.

L'Associazione nazionale fra Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari aderisce alla Confederazione generale bancaria fascista, nonchè alla Federazione istituti cooperativi di credito appena sia costituita.

Art. 3.

L'Associazione, escluso ogni scopo di lucro, si propone:

a) il raggiungimento degli scopi indicati dalle vigenti disposizioni della legge e regolamento suindicati;

b) di perseguire scopi di assistenza, d'organizzazione, d'istruzione tecnica e d'educazione morale e nazionale degli enti associati.

Dei soci.

Art. 4.

Possono appartenere all'Associazione, e nella loro qualità di enti associati partecipare all'attività dell'Associazione stessa, a norma del presente statuto, le Casse rurali, operaie, agricole, gli organismi ad esse parificabili, ed i loro enti ausiliari.

Gli enti associati dovranno ispirare la loro condotta a principî di italianità e di solidarietà nazionale.

Art. 5.

Per diventare enti associati si dovrà presentare domanda scritta. Su di essa deciderà il Consiglio dell'Associazione.

Art. 6.

Gli enti associati sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell'Associazione e dell'organo da questa a ciò delegato.

Art. 7.

La qualità di associato si perde:

a) per recesso che è regolato dalle stesse norme stabilite dallo statuto confederale;

b) per espulsione deliberata dal Consiglio dell'Associazione quando l'ente associato tenga una condotta in contrasto coi principî d'italianità e di solidarietà nazionale, e con quelli di una retta e sana gestione tecnico organizzativa, contravvenga alle disposizioni di legge, del proprio statuto e di quello dell'Associazione, non si uniformi alle deliberazioni dell'assemblea del Consiglio e del Comitato direttivo dell'Associazione stessa;

c) per liquidazione oppure per la perdita dei requisiti in base ai quali avvenne l'ammissione, nonchè per l'apparte-

nenza contemporanea ad associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi corporativi a termini dell'art. 12 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Contro il rifiuto d'ammissione all'Associazione nazionale, come contro l'espulsione dalla stessa, l'interessato potrà ricorrere all'Associazione di grado superiore, cui l'Associazione appartenga, purchè il relativo ricorso scritto, motivato o documentato, venga interposto non più tardi di un mese dalla notizia avuta del provvedimento di mancata ammissione o di espulsione che lo riguarda.

E' salvo in ogni caso il ricorso al Ministro per le corporazioni. L'adesione all'Associazione importa per il socio impegno triennale, che alla scadenza s'intende rinnovato per egual periodo, qualora non intervenga dichiarazione di recesso da presentarsi secondo quanto è disposto alla lettera *a*) di questo articolo.

Art. 8.

Agli effetti di quanto è stabilito nel precedente articolo ciascun ente associato è tenuto a dare sollecita notizia alla presidenza dell'Associazione delle modificazioni che avvengano nella propria costituzione.

Contributi.

Art. 9.

Il contributo annuo obbligatorio degli enti associati e rappresentati verrà fissato ogni anno dal Consiglio, entro i limiti delle disposizioni che saranno emanate dal Ministero delle corporazioni, a termini di legge.

All'esazione di tale contributo potrà provvedere l'Associazione nazionale se ne ottenga facoltà a termini dell'art. 28 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Il Consiglio potrà, inoltre, stabilire anno per anno un contributo suppletivo a carico dei soli soci, in misura non eccedente quella fissata per il contributo obbligatorio.

Organi dell'Associazione.

Art. 10.

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'assemblea generale;
b) il Consiglio;
c) il Comitato esecutivo;
d) il presidente.

Dell'assemblea.

Art. 11.

L'assemblea è costituita dagli enti associati.

Essi di regola devono farsi ad essa rappresentare da persona appartenente al loro Consiglio di amministrazione o alla loro Direzione, munendola di lettera che le conferisca piena facoltà di rappresentanza.

Gli enti associati che non potessero inviare un loro proprio delegato potranno farsi rappresentare dal delegato di un altro ente associato munendolo di delega speciale.

Nessun delegato potrà rappresentare più di trenta enti associati.

Nell'assemblea ogni ente associato ha diritto indistintamente ad un voto; disporrà altresì di altrettanti voti in proporzione di uno per ogni milione di depositi successivo al primo.

Ogni anno avrà luogo un'assemblea non oltre il 30 giugno.

Art. 12.

L'assemblea:

a) procede alla nomina dei consiglieri ed a quella di un Collegio di revisione dei conti composto di tre membri;

b) delibera le eventuali proposte di modificazioni allo statuto sociale salva l'approvazione a norma di legge;

c) delibera sulla resa dei conti al 31 dicembre di ogni anno e sulla relazione presentata dal Consiglio e dal Collegio di revisione;

d) delibera in merito a qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno che le venga sottoposto dagli organi dirigenti dell'Associazione, competenti per statuto, e per delega, ad indire l'assemblea.

Art. 13.

Perchè le assemblee siano valide non è necessaria la riunione effettiva e materiale dei soci. L'assemblea potrà essere indetta anche a mezzo di referendum.

In caso di referendum non è ammessa delega di voto di cui al precedente articolo.

In ogni caso l'assemblea sarà convocata, o chiamata a decidere a mezzo di referendum, con avviso diramato ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza e della chiusura del referendum. Il referendum si effettuerà a mezzo di schede che dovranno constare d'uno o più fogli divisi in due parti, secondo l'apertura del foglio; nella prima dovrà esser formulato in modo chiaro e preciso il quesito o i quesiti sottoposti a votazione; la seconda, quasi in corrispondenza lineare con la prima, sarà riservata alla risposta sintetica dei votanti.

Perchè il referendum sia valido occorre che ad esso partecipi almeno un sesto degli enti associati.

Art. 14.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide in prima convocazione con la rappresentanza di almeno un sesto degli enti associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli enti rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e quelle riguardanti persone sempre a schede segrete.

L'assemblea è presieduta dal presidente o da altra persona delegata dal Consiglio, che nomina un segretario e due scrutatori.

Il Consiglio.

Art. 15.

L'Associazione è retta da un Consiglio composto da nove a ventun membri nominati dall'assemblea entro il mese di giugno di ogni biennio, i quali entrano in carica con il 1° luglio dell'anno stesso. Il numero dei consiglieri è fissato ogni biennio dall'assemblea prima di procedere alle nomine.

I consiglieri devono appartenere all'amministrazione o direzione dell'ente associato, durano in carica fino all'assemblea ordinaria del secondo anno successivo a quello della loro elezione, e sono rieleggibili.

Il primo Consiglio, in qualunque epoca venga nominato, durerà in carica fino al 1° luglio del secondo anno successivo a quello della sua elezione.

Art. 16.

Il Consiglio:

a) elegge il presidente, che può esser designato anche fra persone non facenti parte dell'Associazione, la cui no-

mina dovrà essere approvata a norma di legge, e nel proprio seno un vice-presidente;

b) delibera circa l'ammissione di nuovi soci e sulle domande di recesso degli stessi, esercita su loro un potere disciplinare, con facoltà di radiare gli enti associati quando ricorrano i motivi contemplati alla lettera b) dell'art. 7;

c) amministra in genere l'Associazione, uniformandosi alle disposizioni di legge e di regolamento;

d) stabilisce i contributi annui a tenore dell'art. 9 e indice l'assemblea dei soci, anche a mezzo di referendum, come è indicato nel precedente art. 13;

e) compila la situazione finanziaria da sottoporre all'approvazione dei soci con opportuna relazione;

f) esamina e interviene in tutte le questioni sindacali riguardanti gli associati ed i rappresentanti;

g) provvede alla nomina del segretario generale, che può essere designato anche fra persone non facenti parte dell'Associazione; e nomina altresì i funzionari, impiegati e consulenti determinandone i relativi poteri ed emolumenti, nonchè Commissioni tecniche speciali per l'esame delle singole questioni, alle quali può anche conferire poteri di trattare con le altre Associazioni sindacali.

Art. 17.

Le sedute del Consiglio, che potranno tenersi anche fuori sede, sono convocate dal presidente, od in caso di un impedimento dal vice-presidente, ogni qual volta gl'interessi dell'Associazione lo richiedano.

Inoltre il Consiglio dovrà essere convocato quando ne faccia domanda scritta la metà dei consiglieri.

Per la validità delle sue riunioni, in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri in carica, computato nel numero dei consiglieri anche il presidente ed il segretario generale; in seconda convocazione le adunanze del Consiglio sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti.

Il Consiglio può essere interpellato dal presidente in questioni di sua competenza anche a mezzo di referendum.

Il Comitato esecutivo.

Art. 18.

Il Consiglio può, con provvedimento generale, o caso per caso, e occorrendo con prefissione di termine, delegare ad un Comitato esecutivo dell'Associazione, da nominarsi in seno al Consiglio, tutte le facoltà che gli spettano a sensi del precedente art. 16, escluse, naturalmente, quelle di cui alle lettere a) e b).

Presidenza.

Art. 19.

L'Associazione nazionale è retta dal presidente, eletto dal Consiglio. Esso dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Art. 20.

Il presidente, ed in caso di suo impedimento o mancanza il vice-presidente, ha la rappresentanza dell'Associazione.

Art. 21.

Il segretario generale sorveglia l'andamento degli uffici dell'Associazione, predispone il materiale per tutte le pratiche che debbono formare oggetto di esame e di delibera zione da parte del Consiglio e del Comitato esecutivo.

Provvede per l'esecuzione dei deliberati del Consiglio e del Comitato esecutivo in quanto non sia altrimenti disposto dagli stessi.

Controfirma tutti gli atti ufficiali e di carattere impegnativo emanati dall'Associazione.

Norme di amministrazione.

Art. 22.

I mezzi per lo svolgimento delle attività dell'Associazione comprendono:

1° le entrate per contributi obbligatori e facoltativi, versati dai soci;

2° i redditi del patrimonio.

Il patrimonio è costituito:

a) dal fondo di riserva comprendente la quota sulle entrate annuali che vi fosse eventualmente devoluta ogni anno dal Consiglio, nonchè dalle eccedenze attive che risultassero alla chiusura dei conti annuali;

b) dal fondo di garanzia comprendente la quota sui contributi annuali obbligatori, esatti a sensi dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, in relazione all'art. 18 del regolamento per l'applicazione della legge stessa.

Art. 23.

I fondi sociali verranno depositati in conto corrente presso uno o più Istituti di credito fissati dal Consiglio. Tali depositi non potranno essere riscossi se non con le norme stabilite dal regolamento.

L'erogazione delle entrate annuali è così ripartita:

1° *Spese obbligatorie*:

a) il decimo del provento annuo netto dei contributi obbligatori alla costituzione del fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926 e 18 del regolamento per l'applicazione della legge stessa. Il fondo di garanzia sarà investito in titoli del Debito pubblico;

b) contributo all'Opera nazionale del dopolavoro, all'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, all'Opera nazionale Balilla e al Patronato nazionale riconosciuto con decreto del Ministero dell'economia nazionale in data 26 giugno 1926, nella misura e con modalità che verranno fissate per decreto del Ministro per le corporazioni;

c) le attività residue, dopo le assegnazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) verranno impiegate nella misura del 75 per cento nelle spese obbligatorie per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale e per gli altri titoli di cui all'art. 18, comma 2°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e nel rimanente 25 per cento in

2° *Spese facoltative*:

nelle quali sono da comprendere tutte quelle non contemplate nel precedente comma.

Disposizioni varie.

Art. 24.

Il Comitato esecutivo è autorizzato a introdurre nel presente statuto tutte le modifiche che si rendessero necessarie specie in rapporto alle disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 25.

Nel caso di scioglimento, o di revoca di riconoscimento dell'Associazione, salve le funzioni e attribuzioni del liquidatore previsto dall'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, tutta la materia di carattere sindacale dell'Asso-

cidzione nazionale viene assorbita dall'Organizzazione di grado superiore che ne prosegue la trattazione nell'interesse degli associati e rappresentanti.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 180.

REGIO DECRETO 4 novembre 1926, n. **2280.**
Approvazione dello statuto della Regia università di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto l'art. 62 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604;
Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119;
Veduto il Regolamento generale universitario approvato col R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;
Udito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto della R. Università di Milano, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1927 *- Anno V*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 68. — COOP

Statuto della R. Università di Milano.

TITOLO I.

COSTITUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

La R. Università di Milano comprende le seguenti Facoltà e Scuole:

Facoltà di giurisprudenza;
Facoltà di lettere e filosofia;
Facoltà di medicina e chirurgia;
Facoltà di scienze matematiche, naturali e di chimica industriale.

Alla Facoltà di lettere e filosofia è annessa la Scuola di perfezionamento in lingue e letterature straniere moderne.

Alla Facoltà di medicina e chirurgia sono annesse le seguenti Scuole di perfezionamento:

in chirurgia;
in dermosifilopatia;
in igiene;
nelle malattie del ricambio;
in medicina del lavoro;
in medicina legale;
in oculistica;
in odontoiatria;
in ortopedia;
in ostetricia e ginecologia;
in otorinolaringoiatria;
in pediatria;
in radiologia.

Art. 2.

La R. Università di Milano conferisce le seguenti lauree:
in giurisprudenza (dopo 4 anni di corso);
in filosofia (dopo 4 anni di corso);
in lettere (dopo 4 anni di corso);
in medicina e chirurgia (dopo 6 anni di corso);
in matematica applicata (dopo 4 anni di corso);
in chimica industriale (dopo 5 anni di corso);
in scienze naturali (dopo 4 anni di corso).

Art. 3.

Lo studente, al momento dell'immatricolazione, riceverà dalla segreteria, oltre la tessera di cui all'art. 69 del Regolamento generale universitario, un libretto di iscrizione, nel quale ogni anno saranno segnati i corsi che lo studente intende seguire. Sullo stesso libretto la segreteria farà annotazione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 4.

Lo studente può in qualunque anno di corso passare dall'una all'altra Facoltà o Scuola, purchè ne faccia domanda nei termini prescritti per l'iscrizione.

Ove nel passaggio chieda di essere iscritto ad anno di corso successivo al primo, il Consiglio della nuova Facoltà o Scuola delibera a quale anno possa essere iscritto e quali esami di profitto debba sostenere.

In ogni caso lo studente deve essere fornito del titolo di studi medi prescritto per adire alla Facoltà o Scuola alla quale chieda di essere iscritto, conseguito tanti anni prima quanti sono quelli di abbreviazione del corso che gli è concesso.

Art. 5.

Nella Università si possono impartire corsi a titolo privato da coloro i quali siano abilitati alla libera docenza nella materia a cui si riferisce il corso stesso. Quando questi corsi abbiano la stessa estensione dei corrispondenti corsi ufficiali e siano svolti nello stesso numero di lezioni settimanali e con sufficienti mezzi dimostrativi e sperimentali, la Facoltà, nell'approvarne i programmi, li può dichiarare pareggiati, a senso dell'art. 60 del Regolamento generale universitario.

Art. 6.

L'insegnamento a titolo privato ha luogo in locali universitari; tuttavia il Rettore, udita la competente Facoltà, può autorizzare il libero docente a tenere il corso fuori delle sedi universitarie, purchè dia sufficienti garanzie circa il materiale didattico e dimostrativo, l'igiene, l'ordine e l'adatta destinazione dei locali prescelti, e purchè possano liberamente accedervi il Preside della Facoltà e le persone da lui desi-

gnate per la sorveglianza di cui all'art. 62 del Regolamento generale universitario.

TITOLO II.

Disposizioni disciplinari.

Art. 7.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite colle seguenti sanzioni:

1. Ammonizione;
2. Interdizione temporanea da uno o più corsi;
3. Sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;
4. Esclusione temporanea dall'Università.

Art. 8.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal Rettore sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai n. 2 e 3 del precedente articolo spetta al Consiglio della Facoltà in seguito a relazione del Rettore. Lo studente deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio di Facoltà, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio.

Contro la deliberazione del Consiglio di Facoltà lo studente può appellarsi al Senato accademico.

L'applicazione della sanzione di cui al n. 4 e anche di quelle di cui ai numeri 2 e 3, quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse Facoltà, è fatta dal Senato accademico, in seguito a relazione del Rettore, coll'osservanza delle norme e dei termini stabiliti nel comma precedente relativamente alla comunicazione da farsi allo studente.

Il giudizio del Senato accademico è sempre inappellabile.

Art. 9.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Rettore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della sanzione di cui al n. 4 viene inoltre data comunicazione a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altra Università o Istituto superiore sono integralmente applicate nella Università di Milano, se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi inscritto.

Art. 10.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori degli edifici universitari, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 11.

Il Senato accademico potrà dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

TITOLO III.

Insegnamenti ed esami.

Art. 12.

Gli insegnamenti vengono impartiti sotto forma di lezioni cattedratiche e di esercitazioni pratiche.

Ogni insegnamento si svolge, di regola, in tre ore settimanali, da tenersi in giorni distinti.

Art. 13.

Gli esami di profitto hanno luogo per singole materie. Tuttavia ciascuna Facoltà potrà stabilire che tutti o parte degli esami debbano sostenersi per gruppi di materie, nel qual caso essa indicherà questi gruppi nel manifesto a stampa di cui all'art. 3 del Regolamento generale universitario.

Gli studenti avranno però il diritto di presentarsi agli esami secondo l'ordinamento che vigeva nell'anno in cui presero la iscrizione.

Art. 14.

Gli esami di profitto si dànno dinanzi ad una Commissione di almeno tre membri, costituita di due professori ufficiali della Facoltà e di un libero docente.

Art. 15.

Gli esami di laurea o di diploma si svolgono per ciascuna Facoltà o Scuola secondo le disposizioni particolari più innanzi stabilite.

La Commissione esaminatrice si compone normalmente di undici membri, di cui dieci professori ufficiali della Facoltà, ed un libero docente.

Il numero dei componenti può in caso di necessità essere ridotto a nove, uno dei quali dovrà essere un libero docente.

Art. 16.

Gli esami di profitto e quelli di laurea o di diploma hanno luogo, di regola, alla chiusura annuale dei corsi.

Lo studente il quale abbia ottenuto di potersi presentare ad un esame di profitto o di laurea o di diploma in epoca diversa da quella stabilita dal primo comma dell'art. 83 del Regolamento generale universitario, e non sia stato approvato, non potrà presentarsi allo stesso esame di profitto, di laurea o di diploma se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla data della riprovazione.

Agli effetti della tassa di esame e in ogni caso agli effetti dell'ammissione ai benefici della Cassa scolastica gli esami eventualmente sostenuti all'inizio del nuovo anno accademico, e non oltre il 30 novembre, saranno considerati come pertinenti all'anno accademico precedente.

Art. 17.

Per gli aspiranti ai benefici della Cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi dell'art. 98 del Regolamento generale universitario.

TITOLO IV.

Ordinamento della Facoltà di giurisprudenza.

Art. 18.

Le materie d'insegnamento della Facoltà di giurisprudenza sono le seguenti:

1. istituzioni di diritto privato;
2. istituzioni di diritto romano;

3. istituzioni di economia politica;
4. storia del diritto romano;
5. diritto costituzionale;
6. statistica;
7. principi generali del diritto;
8. economia politica;
9. storia delle istituzioni economiche;
10. diritto ecclesiastico;
11. storia del diritto italiano;
12. diritto civile;
13. diritto romano;
14. diritto commerciale;
15. diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione;
16. diritto e procedura penale;
17. procedura civile;
18. diritto finanziario e scienza delle finanze;
19. diritto internazionale;
20. legislazione comparata;
21. diritto industriale;
22. istituzioni di diritto penale e sociologia criminale.

Tutti i corsi sono annuali, fatta eccezione per quelli di storia del diritto italiano, diritto civile, diritto romano, diritto commerciale, diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, diritto e procedura penale, che sono biennali.

Gli insegnamenti cattedratici di diritto civile, di diritto amministrativo, di diritto e procedura penale, di diritto ecclesiastico, di diritto commerciale e di procedura civile possono essere integrati con esercitazioni.

Art. 19.

Per il conseguimento della laurea è consigliato il seguente piano di studi:

Anno 1°:

istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto romano;
diritto costituzionale;
istituzioni di economia politica;
statistica.

Anno 2°:

diritto civile;
diritto commerciale;
diritto romano;
diritto e procedura penale;
diritto ecclesiastico;
storia del diritto italiano;
economia politica.

Anno 3°:

diritto civile;
diritto commerciale;
diritto romano;
diritto e procedura penale;
diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione;
storia del diritto italiano;
procedura civile.

Anno 4°:

diritto finanziario e scienza delle finanze;
diritto industriale;
diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione;
diritto internazionale;
due altri corsi di lezioni e due corsi di esercitazioni a scelta.

Art. 20.

Lo studente è libero di modificare questo piano di studi sostituendo ad una o più fra le materie in esso indicate altrettante materie scelte fra quelle elencate nell'art. 18, o anche fra quelle insegnate in altre Facoltà, a condizione però che il numero delle materie sia uguale a quello del piano proposto dalla Facoltà.

Il numero delle materie insegnate in altre Facoltà alle quali lo studente può iscriversi non deve in ogni caso essere superiore a tre e la loro scelta deve essere approvata dalla Facoltà.

Nessun anno di corso sarà valido ove lo studente non abbia preso iscrizione ad almeno tre corsi.

Art. 21.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver superato gli esami di profitto nelle materie costituenti il suo ordine di studi.

Art. 22.

L'esame di laurea consiste:

1) in una dissertazione scritta su un tema comunicato in precedenza e approvato dal professore della materia;

2) nella discussione orale della dissertazione e di due altri temi, parimenti comunicati e approvati dai professori delle rispettive materie, le quali debbono essere diverse fra loro e da quella della dissertazione.

La dissertazione deve essere presentata alla segreteria, in doppia copia, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'esame, insieme con l'indicazione dei titoli dei temi orali.

Art. 23.

Gli studenti non possono sostenere gli esami di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto industriale, di diritto romano, di diritto amministrativo e di economia politica, se non abbiano superato, rispettivamente, gli esami di istituzioni di diritto privato, di istituzioni di diritto romano, di diritto costituzionale e di istituzioni di economia politica.

TITOLO V.

Ordinamento della Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 24.

La Facoltà di lettere e filosofia comprende i seguenti insegnamenti;

1. lingua e letteratura italiana;
2. lingua e letteratura latina;
3. lingua e letteratura greca;
4. storia comparata delle letterature neolatine;
5. storia antica;
6. storia moderna;
7. storia del Risorgimento italiano;
8. filosofia;
9. storia della filosofia;
10. estetica;
11. storia delle religioni;
12. pedagogia;
13. antichità classiche;
14. storia comparata delle lingue classiche e neolatine;
15. lingua e letteratura francese;
16. lingua e letteratura inglese;
17. lingua e letteratura tedesca;
18. lingua e letteratura spagnola;

19. geografia;
20. paleografia e diplomatica;
21. storia dell'arte medioevale e moderna;
22. sanscrito e storia della civiltà indiana;
23. storia della musica.

Per alcune di dette materie possono essere tenute anche esercitazioni.

Art. 25.

Per il conseguimento della laurea in filosofia è consigliato il seguente piano di studi:

1. filosofia (triennale);
2. storia della filosofia (triennale);
3. pedagogia (annuale);
4. psicologia (annuale);
5. estetica (annuale);
6. lingua e letteratura italiana (biennale);
7. lingua e letteratura latina (biennale);
8. lingua e letteratura tedesca o lingua e letteratura greca (biennale);
9. storia antica (annuale);
10. storia moderna (annuale);
11. geografia (annuale);
12. una materia a scelta tra le discipline biologiche (annuale);
13. storia delle religioni (annuale).

Lo studente, però, è libero di modificare questo piano di studi, sostituendo ad una o più fra le materie in esso indicate altrettante materie tra quelle enumerate nell'art. 24 o anche tra quelle insegnate in altre Facoltà, a condizione, però, che il numero delle materie sia uguale a quello del piano consigliato. Il numero delle materie insegnate in altre Facoltà, alle quali lo studente può iscriversi, non deve in ogni caso essere superiore a tre, e la scelta di tali materie deve essere approvata dalla Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 26.

Per il conseguimento della laurea in lettere sono consigliati i seguenti piani di studi:

I. — *Studi di filologia classica*:

1. lingua e letteratura italiana (biennale);
2. lingua e letteratura latina (triennale);
3. lingua e letteratura greca (triennale);
4. geografia (annuale);
5. storia antica (biennale);
6. storia moderna (annuale);
7. storia della filosofia (biennale);
8. estetica (annuale);
9. storia comparata delle lingue classiche e neolatine (annuale);
10. sanscrito (annuale);
11. storia comparata delle letterature neolatine (annuale);
12. antichità classiche (annuale);
13. storia delle religioni (annuale).

II. — *Studi di filologia moderna*:

1. lingua e letteratura italiana (triennale);
2. lingua e letteratura latina (biennale);
3. lingua e letteratura greca (biennale);
4. geografia (annuale);
5. storia antica (annuale);
6. storia moderna (biennale);
7. storia del Risorgimento (annuale);
8. letteratura tedesca o inglese (annuale);
9. storia comparata delle lingue classiche e neolatine (annuale);
10. storia della filosofia o filosofia (biennale);
11. storia comparata delle letterature neolatine (biennale);
12. estetica (annuale);
13. storia dell'arte (annuale).

III. — *Studi di storia e geografia*:

1. letteratura italiana (biennale);
2. lingua e letteratura latina (biennale);
3. lingua e letteratura greca (biennale);
4. geografia (triennale);
5. storia della filosofia (annuale);
6. paleografia (annuale);
7. storia dell'arte (annuale);
8. storia comparata delle letterature neolatine (annuale);
9. storia antica (biennale);
10. storia moderna (biennale);
11. antichità classiche (annuale);
12. storia del Risorgimento (annuale);
13. storia delle religioni (annuale).

Lo studente non solo è libero di scegliere fra questi tre piani di studi, ma può anche modificare il piano prescelto nei modi e sotto le condizioni enumerate nel secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 27.

Nessun anno di studio è valido se lo studente non abbia presa iscrizione almeno a due materie.

Art. 28.

Alle cattedre di lingue e letterature straniere è addetto, per l'insegnamento pratico della lingua, un lettore.

Art. 29.

L'esame di laurea consiste:

1) in una dissertazione scritta su un tema comunicato in precedenza e approvato dal professore della materia;

2) nella discussione orale della dissertazione e di altri tre temi parimenti comunicati e approvati dai professori delle rispettive materie, le quali debbono essere diverse fra loro e da quella della dissertazione.

La dissertazione deve essere presentata alla segreteria, in doppia copia, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'esame, insieme con l'indicazione dei titoli dei temi orali.

Scuola di perfezionamento in lingue e letterature straniere moderne.

Art. 30.

Alla Facoltà di lettere è annessa una Scuola di perfezionamento in lingue e letterature straniere moderne, la quale ha la durata di un anno. Alla Scuola possono essere ammessi i laureati in lettere e in filosofia, che ne facciano domanda.

Gli inscritti dovranno seguire le lezioni e superare gli esami della lingua e letteratura nella quale intendono perfezionarsi ed inoltre di un'altra lingua e letteratura straniera. Dovranno anche seguire il corso del lettore.

Art. 31.

Per conseguire il diploma il candidato dovrà presentare una dissertazione scritta concernente la lingua e la letteratura in cui intende perfezionarsi, semprechè non abbia otte-

nuta la laurea in lettere con una dissertazione intorno alla stessa letteratura, nel qual caso ne sarà dispensato.

Dovrà inoltre in ogni caso superare un esame scritto consistente:

a) in una traduzione da farsi senza vocabolario dall'italiano nella lingua straniera in cui è chiesto il diploma di perfezionamento;

b) in una composizione sulla lingua stessa.

Art. 32.

La Commissione per l'esame di diploma si compone:

1° del Preside della Facoltà, che la presiede;

2° di cinque professori ufficiali, fra cui sono compresi, oltre all'insegnante della materia su cui verte l'esame, due altri insegnanti di letterature straniere, il professore di letteratura italiana e quello di letterature neolatine;

3° di un libero docente di una letteratura straniera o, in mancanza, di letteratura italiana o di letterature neolatine.

La Commissione esprime il suo giudizio sull'esito delle prove con votazione unica complessiva conforme all'art. 87 del Regolamento generale universitario.

Art. 33.

La Scuola funziona come Seminario, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento generale universitario, per gli studenti inscritti alla Facoltà, ai quali potrà essere rilasciato un certificato di frequenza e di profitto.

TITOLO VI.

Ordinamento della Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 34.

La Facoltà di medicina e chirurgia comprende i seguenti insegnamenti:

1. fisica (annuale);
2. chimica (annuale);
3. botanica (annuale);
4. zoologia ed anatomia comparata (annuale);
5. anatomia umana normale sistematica, istologia, embiologia (biennale);
6. fisiologia (biennale);
7. patologia generale (annuale);
8. microbiologia (annuale);
9. farmacologia, tossicologia e terapia sperimentale (annuale);
10. anatomia ed istologia patologica e diagnostica anatomo-patologica (biennale);
11. patologia speciale medica dimostrativa (annuale);
12. patologia speciale chirurgica dimostrativa (annuale);
13. semeiotica medica (annuale);
14. semeiotica chirurgica (annuale);
15. clinica medica generale (biennale);
16. clinica chirurgica generale (biennale);
17. anatomia chirurgica e corso di operazioni (annuale);
18. ortopedia e traumatologia dell'apparato motore (annuale);
19. clinica ostetrico-ginecologica (annuale);
20. clinica pediatrica (annuale);
21. clinica dermosifilopatica (annuale);
22. clinica oculistica (annuale);
23. clinica delle malattie nervose e mentali (annuale);
24. igiene (annuale);
25. medicina legale (annuale);
26. medicina del lavoro (annuale);
27. otorinolaringoiatria (annuale);
28. odontoiatria (annuale);
29. istologia patologica generale (annuale);
30. clinica delle malattie epidemiche e contagiose (annuale);
31. radiologia (annuale);
32. biologia generale (annuale);
33. chimica biologica (annuale);
34. antropologia (annuale);
35. psicologia sperimentale (annuale);
36. urologia (annuale).

Coloro che aspirano al conseguimento della laurea in medicina e chirurgia hanno l'obbligo di seguire le esercitazioni di laboratorio e di clinica nelle discipline per le quali saranno istituite le esercitazioni.

Art. 35.

Per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia è consigliato il seguente piano di studi:

1° *Anno*:

1. botanica;
2. zoologia ed anatomia comparata;
3. fisica;
4. chimica;
5. anatomia umana normale sistematica, istologia ed embriologia.

2° *Anno*:

1. anatomia umana normale sistematica, istologia ed embriologia;
2. fisiologia.

3° *Anno*:

1. fisiologia;
2. patologia generale;
3. microbiologia;
4. farmacologia, tossicologia e terapia sperimentale.

4° *Anno*:

1. anatomia chirurgica e corso di operazioni;
2. anatomia ed istologia patologica e diagnostica anatomo-patologica;
3. patologia speciale medica dimostrativa;
4. semeiotica medica;
5. patologia speciale chirurgica dimostrativa;
6. semeiotica chirurgica;
7. igiene;
8. odontoiatria.

5° *Anno*:

1. anatomia ed istologia patologica e diagnostica anatomo-patologica;
2. clinica medica generale;
3. clinica chirurgica generale;
4. clinica delle malattie nervose e mentali;
5. clinica dermosifilopatica;
6. clinica oculistica;
7. medicina del lavoro.

6° *Anno*:

1. clinica medica generale;
2. clinica chirurgica generale;
3. clinica ostetrico-ginecologica;
4. clinica p[illegible];
5. ortopedia [illegible]atologia;
6. medicina [illegible]
7. otorinola[illegible]ia.

Art. 36.

Lo studente è libero di modificare il piano di studii proposto, purchè il numero complessivo delle materie alle quali si inscrive e sulle quali deve superare gli esami, durante tutto il corso universitario, non sia inferiore a 24.

Art. 37.

Lo studente non potrà essere ammesso a nessun esame di profitto in qualsiasi clinica generale o speciale, se non abbia superato quelli di profitto di anatomia normale, di fisiologia e di patologia generale.

Art. 38.

Il numero di insegnamenti, che lo studente deve frequentare in ciascuno dei sei anni di corso, non può essere inferiore a tre.

Art. 39.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un tema comunicato e approvato in precedenza dal professore della materia.

La dissertazione deve essere depositata nella segreteria della Facoltà almeno 15 giorni avanti l'esame.

SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO NELLE SPECIALITÀ MEDICO-CHIRURGICHE.

Art. 40.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia sono istituite Scuole di perfezionamento che conferiscono diplomi di « *specialista* » nelle discipline professionali medico chirurgiche, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. 41.

Il Direttore di ciascuna Scuola di perfezionamento è di diritto il professore di ruolo che copre la cattedra da cui si intitola la Scuola. Nel caso in cui la cattedra non sia coperta da un professore di ruolo, il Direttore della Scuola è scelto dalla Facoltà.

Il Consiglio di ciascuna Scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal Direttore.

Art. 42.

Alle Scuole di perfezionamento sono ammessi soltanto i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 43.

Gli insegnamenti di ciascuna Scuola di perfezionamento sono quelli propri della Scuola stessa, ai quali possono esserne aggiunti anche altri della Facoltà di medicina e chirurgia. In ogni caso, però, per le materie fondamentali debbono esser tenuti corsi appositi per gli inscritti alla Scuola.

Quando gli inscritti siano in numero molto limitato, gli insegnamenti possono non avere il carattere cattedratico ed essere svolti in quella diversa forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina.

Art. 44.

L'internato nelle Scuole di perfezionamento comprende:

a) la partecipazione attiva degli inscritti alle esercitazioni;

b) l'assistenza ad atti operativi;

c) l'esecuzione da parte degli inscritti di atti operativi.

Art. 45.

La sorveglianza sugli inscritti, per tutto quanto riguarda la loro attività, spetta al Direttore della Scuola.

Art. 46.

Le tasse e sopratasse per gli iscritti alle Scuole predette sono quelle stabilite per la Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 47.

Per ottenere il diploma di specialista è necessario:

a) aver seguito l'internato nell'istituto prescelto, per il tempo stabilito per ciascuna Scuola;

b) aver seguito le esercitazioni cliniche e di laboratorio;

c) aver superato gli esami teorico-pratici intorno alle varie discipline obbligatorie, come sono indicate per ciascuna Scuola;

d) presentare una tesi scritta, corredata da contributi personali e discutere oralmente la tesi stessa.

Il diploma sarà rilasciato soltanto a coloro che siano in possesso del diploma professionale per l'esercizio della medicina e chirurgia.

Art. 48.

Le Commissioni per gli esami di profitto, composte di non meno di tre membri, compreso un libero docente, sono nominate dal Direttore della Scuola.

La Commissione per l'esame di diploma è costituita da sette membri, nominati dal Preside della Facoltà, udito il Direttore della Scuola. I commissari debbono rivestire la qualità di professori ufficiali ed è chiamato a far parte della Commissione anche un libero docente.

Art. 49.

Le Scuole di perfezionamento sono le seguenti:

Scuola di perfezionamento in chirurgia.

(Durata del corso anni cinque).

Corsi obbligatori:

clinica chirurgica;
patologia generale;
semeiotica chirurgica;
patologia speciale chirurgica;
anatomia patologica;
farmacologia in rapporto alla chirurgia.

Internato nella clinica chirurgica di cinque anni.

Scuola di perfezionamento in dermosifilopatia.

(Durata del corso anni due).

Corsi obbligatori:

anatomia della pelle e dei genitali (1 anno);

fisiologia della pelle, dei genitali maschili e femminili (1 anno);

conferenze di patologia generale (biennio);

anatomia patologica relativa alla dermosifilopatia: intervento alle autopsie di provenienza della clinica dermosifilopatica (biennio);

propedeutica, patologia clinica delle malattie della pelle e venereo-sifilitiche (biennio);
terapia delle malattie della pelle e sessuali (biennio);
assorbimento, eliminazione e fissazione dei farmaci attraverso la pelle e sulla pelle ed annessi: meccanismo di azione del mercurio, del bismuto, dell'arsenico: caratteri degli arsenobenzoli (1 anno);
medicina legale in rapporto alla dermosifilopatia (1 anno);
le complicazioni chirurgiche urinarie delle infezioni neisseriane e sifilitiche sul sistema urinario uretrale e periferico (1 anno);
lezioni cliniche sopra casi di sifilide viscerale (biennio);
lezioni cliniche sopra casi di sifilide nervosa (biennio).

Internato di un anno nella clinica dermosifilopatica.

Scuola di perfezionamento in igiene.

(Durata del corso due anni).

Corsi obbligatori:

eziologia, epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;
patologia e clinica delle malattie infettive;
igiene generale (suolo, aria, acqua, alimentazione, abitazioni, igiene individuale, igiene urbana);
igiene speciale (igiene infantile, scolastica, del lavoro, ospedaliera, rurale, ferroviaria);
microbiologia, parassitologia e immunologia applicate all'igiene;
chimica e fisica applicate all'igiene;
demografia, legislazione, polizia sanitaria e statistica;
ingegneria sanitaria.

Internato di almeno un anno nell'istituto di igiene.

Scuola di perfezionamento nelle malattie del ricambio.

(Durata del corso anni tre).

Corsi obbligatori:

nozioni di anatomia;
nozioni di fisiologia;
nozioni di patologia generale;
semeiologia clinica;
semeiologia di laboratorio chimica e microscopica, radiologia;
patologia speciale istituzionale e dimostrativa;
clinica delle malattie dell'apparato digerente e del ricambio;
indicazioni operatorie;
metodica operatoria;
medicina operatoria;
terapia medica delle malattie dell'apparato digerente e del ricambio.

Internato di tre anni nella clinica medica.

Scuola di perfezionamento in medicina del lavoro.

(Durata del corso anni tre).

Corsi obbligatori:

medicina del lavoro (propedeutica, patologia speciale e clinica);
fisiopatologia, etiologia e profilassi, clinica delle malattie sociali;
policlinica della medicina del lavoro;
patologia professionale e sociale delle principali cliniche speciali (malattie nervose e mentali, ostetrico-ginecologica, dermatologica, oculistica, otorinolaringoiatrica, odontoiatrica);
terapia fisica nel campo della medicina del lavoro;
radiodiagnostica;
demografia (statistica sanitaria del lavoro: malattie e morti nel bilancio economico delle Nazioni);
patologia dell'emigrazione: previdenze ed assistenze;
eredità e miseria in medicina del lavoro e medicina sociale;
difesa antitubercolare del lavoro;
ispezioni del lavoro (aggregazione per un semestre agli ispettori del lavoro);
prevenzione tecnica degli infortuni;
scelta dei mestieri (esercitazioni pratiche ed applicazioni nella scelta dei mestieri presso le grandi organizzazioni professionali lombarde);
igiene (generale e speciale);
fisiologia (lavoro ed alimentazione);
medicina legale (infortunistica, puericoltura ed assistenza prenatale);
clinica pediatrica e clinica ostetrico-ginecologica;
tecnica delle autopsie;
assicurazioni sociali e private (la cooperazione nel campo igienico e sociale);
legislazione comparata di medicina del lavoro;
seminario di conferenze di medicina del lavoro, di inchieste professionali per tutti gli iscritti.

Internato di due anni nella clinica di medicina del lavoro.

Scuola di perfezionamento in medicina legale.

(Durata del corso anni due).

Corsi obbligatori:

nozioni generali di diritto;
anatomia patologica (dimostrazioni, esercitazioni, necroscopie);
medicina legale teorica e pratica (esercitazioni di laboratorio, illustrazioni e discussione di casi, conferenze);
medicina assicurativa teorica e pratica (esame di casi pratici, esercizi di valutazione, discussioni, conferenze);
criminalistica (antropologia criminale e discipline carcerarie);
medicina sociale, igiene pubblica, leggi sanitarie: visite a stabilimenti industriali, sanitarii, ecc.;
tossicologia medico-legale;
psichiatria forense.

Internato di due anni presso l'istituto di medicina legale.

Scuola di perfezionamento in oculistica.

(Durata del corso anni tre).

Corsi obbligatori:

semeiotica, patologia, clinica, anatomia patologica e terapia delle malattie dell'apparato della vista;
vizii di refrazione;
fisiopatologia dell'accomodazione;
oftalmoscopia, chirurgia dell'occhio e degli annessi;
rapporti fra le malattie dell'occhio e degli annessi e le malattie generali — igiene e profilassi visiva;
infortunistica e medicina legale delle lesioni dell'apparato della vista.

Corsi integrativi:

fisiologia dell'apparato della vista;
ottica fisiologica;

radiologia ed elettroterapia nelle loro applicazioni alle malattie dell'occhio e degli annessi;
otorinolaringoiatria nelle sue attinenze con la oftalmoiatria;
neurologia in rapporto alla oculistica.

Internato di tre anni nella clinica oculistica.

Scuola di perfezionamento in odontoiatria.

(Durata del corso anni due).

Corsi obbligatori:

anatomia descrittiva e topografica, istologia ed embriologia in rapporto alla odontoiatria;
fisiologia degli organi della bocca;
patologia speciale e semeiotica della bocca e dei denti;
odontoiatria operativa;
chirurgia dentale e peridentale;
ortopedia dento-facciale;
prostesi dentale e mascellare;
anatomia patologica;
pediatria;
sifilografia;
farmacologia, medicina legale;
otorinolaringoiatria;
radiologia in rapporto alla odontoiatria.

Internato di due anni nell'istituto stomatologico.

Scuola di perfezionamento in ortopedia.

(Durata del corso anni tre).

Corsi obbligatori:

anatomia generale dell'apparato locomotore;
fisiologia generale dell'apparato locomotore;
patologia generale dell'apparato locomotore;
teratologia;
tecnica radiologica;
clinica ortopedica;
semeiotica ortopedica generale;
clinica medica pediatrica in rapporto con l'ortopedia;
terapia fisica;
esercitazioni cliniche ed operative;
prostesi.

Internato di un anno nella clinica ortopedica.

Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia.

(Durata del corso anni quattro).

Corsi obbligatori:

anatomia, istologia ed embriologia dell'apparato urogenitale femminile;
fisiologia dell'apparato riproduttore femminile e dell'embrione;
fisiologia ostetrica;
clinica ostetrica e ginecologica;
propedeutica e diagnostica ostetrico-ginecologica;
anatomia patologica in rapporto alla ginecologia e alla ostetricia;
ostetricia forense;
pelviologia e operazioni ostetriche;
urologia in rapporto con la ostetricia e ginecologia;
eugenetica;
radioterapia ginecologica.

Internato di quattro anni nella clinica ostetrico-ginecologica.

Scuola di perfezionamento in otorinolaringoiatria.

(Durata del corso anni tre).

Corsi obbligatori:

anatomia clinica in rapporto alla otorinolaringoiatria;
fisiologia dell'orecchio e delle prime vie aeree;
anatomia patologica dell'organo dell'udito e delle prime vie aeree;
clinica otorinolaringoiatrica;
malattie infettive dell'infanzia;
infortunistica, neuropatologia, oculistica, radiologia;
stomatologia in rapporto alla specialità;
conferenze di patologia generale;
storia della medicina in rapporto alla specialità.

Internato di tre anni nella clinica otorinolaringoiatrica.

Scuola di perfezionamento in pediatria.

(Durata del corso anni due).

Corsi obbligatori:

anatomia del neonato e del lattante;
fisiologia del lattante e del bambino fino alla pubertà;
anatomia patologica con assistenza alle autopsie dei bambini;
clinica pediatrica;
semeiotica medica pediatrica;
semeiotica chirurgica pediatrica;
diagnostica otorinolaringoiatrica nei riguardi della infanzia;
terapia fisica;
assistenza della infanzia e legislazione;
conferenze di patologia generale, di farmacologia;
urologia in rapporto con la pediatria.

Internato di un anno nella clinica pediatrica.

Scuola di perfezionamento in radiologia.

(Durata del corso anni due).

Corsi obbligatori:

corso teorico e pratico di diagnostica e terapia radiologiche;
elettrotecnica e fisica delle radiazioni;
i raggi X in ortopedia e traumatologia;
diagnostica radiologica delle affezioni renali e vescicali;
studio radiologico delle affezioni stomatologiche;
la radiologia in infortunistica e nella medicina legale;
esercitazioni e dimostrazioni pratiche negli istituti radiologici universitari ed ospedalieri.

Internato di un anno nell'istituto di radiologia.

TITOLO VII.

Ordinamento della Facoltà di scienze matematiche, naturali e di chimica industriale.

Art. 50.

La Facoltà di scienze matematiche, naturali e di chimica industriale comprende i seguenti insegnamenti:

1. analisi algebrica e analisi infinitesimale (biennale);
2. geometria analitica e proiettiva;
3. geometria descrittiva;
4. meccanica razionale;
5. meccanica superiore;
6. fisica matematica;

7. analisi superiore;
8. geometria superiore;
9. geodesia;
10. astronomia;
11. matematica finanziaria ed attuariale
12. matematica per chimici e naturalisti
13. fisica sperimentale;
14. fisica superiore;
15. chimica generale e inorganica;
16. chimica organica;
17. chimica fisica;
18. elettrochimica;
19. analisi chimica qualitativa e quantitativa;
20. analisi chimica industriale;
21. elementi di macchine, macchinario chimico e disegno;
22. elementi di economia e legislazione industriale;
23. chimica industriale;
24. mineralogia;
25. botanica;
26. zoologia;
27. anatomia e fisiologia comparate;
28. idrobiologia;
29. geologia;
30. paleontologia;
31. geografia fisica e fisica terrestre;
32. antropologia;
33. anatomia umana e fisiologia;
34. biologia generale.

Per alcuni di tali insegnamenti la Facoltà può usufruire dei corsi della R. Scuola di ingegneria e della R. Scuola di agricoltura, qualora i programmi, a giudizio del Consiglio di Facoltà, diano garanzia di uno sviluppo sufficientemente completo.

La Facoltà può inoltre giovarsi, dei seguenti corsi di altra Facoltà e di altri Istituti superiori esistenti in Milano:

35. elettrotecnica generale (R. Scuola d'ingegneria);
36. idraulica generale (id. id.);
37. meccanica applicata alle costruzioni (id. id.);
38. fisica tecnica (id. id.);
39. chimica agraria (R. Scuola d'agricoltura);
40. statistica (Facoltà di giurisprudenza);
41. geografia (Facoltà di lettere).

Art. 51.

Per il conseguimento della laurea in matematica applicata è consigliato il seguente piano di studi:

1° *Biennio*:

fisica sperimentale;
chimica generale e inorganica;
analisi algebrica e infinitesimale, con esercitazioni (biennale);
geometria analitica e proiettiva con esercizi;
meccanica razionale con esercizi;
geometria descrittiva con esercizi.

2° *Biennio*:

Tre materie a scelta fra:
fisica matematica;
analisi superiore;
geometria superiore;
astronomia;
geodesia;
meccanica superiore.
Due materie a scelta fra:
fisica superiore;
elettrotecnica generale;
idraulica generale;
meccanica applicata alle costruzioni;
matematica finanziaria ed attuariale.

Art. 52.

Lo studente è libero di modificare questo piano di studi, purchè prenda iscrizione e superi gli esami durante il quadriennio, in almeno 11 materie, scelte fra quelle elencate nell'articolo 50 ai nn. 1 a 11, 13 a 15, 35 a 37.

Art. 53.

Per il conseguimento della laurea in chimica industriale è consigliato il seguente piano di studi:

1° *Anno*:

fisica sperimentale I;
chimica generale ed inorganica;
corso speciale di preparazioni chimiche;
matematica per chimici e naturalisti I;
disegno a mano libera.

2° *Anno*:

fisica sperimentale II;
chimica organica;
matematica per chimici e naturalisti II;
mineralogia con esercizi;
esercizi di fisica;
analisi chimica qualitativa.

3° *Anno*:

chimica industriale;
chimica fisica;
fisica tecnica;
elementi di macchine con disegno;
analisi chimica quantitativa.

4° *Anno*:

chimica industriale con esercizi;
analisi chimica industriale;
elettrochimica;
macchinario chimico con disegno;
preparazioni di chimica inorganica o organica;
elementi di economia e legislazione industriale.

5° *Anno*:

esercizi di chimica industriale;
progetti e ricerche di chimica industriale ed applicata;
due corsi a scelta fra:
chimica agraria;
fisica superiore;
industrie chimico-agrarie;
oppure fra i seguenti corsi speciali:
batteriologia industriale;
chimica metallurgica e metallografia;
chimica delle materie coloranti;
chimica dei materiali da costruzione;
tecnologia del freddo;
materiale chimico di guerra.

Alcuni di tali corsi possono essere semestrali, ed in tal caso due di essi equivalgono ad un corso annuale.

Art. 54.

Lo studente è libero di modificare questo piano di studi purchè prenda iscrizione e superi, nel quinquennio, gli esami in almeno 15 materie, scelte fra quelle elencate nell'art. 50 ai nn. 12 a 24, 38, 39, ed altre appartenenti a Facoltà diverse o a Scuole superiori, materie che saranno

annualmente indicate nel manifesto degli studi, e purchè frequenti i corsi di esercitazioni sulle materie che fanno parte del piano di studi.

Art. 55.

Per il conseguimento della laurea in scienze naturali è consigliato il seguente piano di studi:

1° Biennio:

fisica sperimentale;
chimica generale e inorganica;
chimica organica;
matematica per chimici e naturalisti;
botanica con esercizi;
zoologia con esercizi;
mineralogia con esercizi;
anatomia e fisiologia comparate con esercizi;
analisi chimica qualitativa;
disegno a mano libera;

2° Biennio:

geologia con esercizi;
paleontologia;
geografia fisica;
due corsi a scelta fra:
antropologia;
idrobiologia ed acquicultura;
chimica fisica;
analisi chimica quantitativa;
anatomia umana e fisiologia;
biologia generale.

Nel 2° biennio, lo studente segue per due anni un laboratorio scelto fra quelli di:
mineralogia;
geologia;
botanica;
zoologia;
anatomia comparata;
per un anno altri due scelti fra i predetti.

Art. 56.

Lo studente è libero di modificare questo piano di studi purchè prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 14 materie, fra quelle elencate nell'art. 50 ai nn. 12, 13, 15 a 17, 19, 24 a 34, e frequenti per un biennio un laboratorio di scienze naturali, e per un anno altri due laboratori di scienze naturali.

Art. 57.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non abbia preso iscrizione almeno a tre corsi, compresi quelli di esercitazioni.

Art. 58.

L'esame di laurea in matematica applicata, in scienze naturali e in chimica industriale, consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento tratto dalle materie indicate per il conseguimento della laurea richiesta, e trasmessa dal candidato al Preside della Facoltà venti giorni prima della prova d'esame, e di tre temi orali in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta, su argomento concordato fra lo studente ed un professore della Facoltà e comunicato venti giorni prima dell'esame.

Per la laurea in chimica industriale e per quella in scienze naturali, la dissertazione scritta deve possibilmente fondarsi su ricerche di carattere sperimentale compiute in uno dei laboratori frequentati dallo studente, ed essere preceduta da una prova pratica.

Art. 59.

I laureati in matematica pura sono ammessi al 4° anno per la laurea in matematica applicata.

I laureati in ingegneria civile, industriale, meccanica ed elettrotecnica sono ammessi al 4° anno per la laurea in matematica applicata.

I laureati in chimica pura sono ammessi al 4° anno per la laurea in chimica industriale, salvo casi eccezionali da giudicarsi volta per volta dal Consiglio di Facoltà.

I laureati in ingegneria industriale-chimica sono ammessi al 5° anno per la laurea in chimica industriale, salvo casi eccezionali da giudicarsi volta per volta dal Consiglio di Facoltà.

Il Consiglio di Facoltà stabilisce caso per caso i corsi da frequentare e gli esami da sostenere.

I laureati dalla Università di Pavia e dalla R. Scuola d'ingegneria di Milano hanno la precedenza nelle iscrizioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 181.

REGIO DECRETO 19 dicembre 1926, n. 2351.

Variazioni compensative alla tabella annessa al R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, concernente assegnazione di somme per opere pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932;
Visto il R. decreto 19 marzo 1925, n. 266;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nella tabella annessa al R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, concernente il riparto, fra i vari gruppi e specie di opere pubbliche, della somma di lire 15 miliardi, di cui al R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932, sono apportate le seguenti variazioni:

Gruppo: « Opere idrauliche nell'Italia Settentrionale »:

Specie: « Costruzione, sistemazione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, escluse quelle delle provincie venete e di Mantova . . . . + L. 27,500,000

Specie: « Costruzione, sistemazione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, delle provincie venete e di Mantova . . . . + » 51,000,000

Gruppo: « Ricostruzioni nelle terre liberate e redente »:

Specie: « Spese per lavori e somministrazioni in natura » . . . . — » 78,500,000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 168. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 182.

REGIO DECRETO 28 novembre 1926, n. 2330.

Riconoscimento della cessione della rete tramviaria urbana di Palermo e della funicolare Rocca-Monreale, effettuata dalla « Società Sicula Imprese Elettriche » a favore della « Unione Trazione Elettrica e Trasporti della Sicilia ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli atti in data 12 gennaio 1923 in notar Federico Guasti da Milano, portanti i nn. 24919 e 24920 di repertorio, mediante i quali la « Società Sicula Imprese Elettriche » già esercente la rete tramviaria urbana di Palermo e la funicolare Rocca-Monreale, ha ceduto alla « Unione Trazione Elettrica e Trasporti della Sicilia » i beni mobili ed immobili costituenti la rete tramviaria e la funicolare anzidette;

Visti gli atti di assenso per detta cessione, rilasciati dai comuni di Palermo e di Monreale;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' riconosciuta la cessione della rete tramviaria urbana di Palermo e della funicolare Rocca Monreale, effettuata dalla « Società Sicula Imprese Elettriche » a favore della « Unione Trazione Elettrica e Trasporti della Sicilia » in base ai due atti in data 12 gennaio 1923, in notar Federico Guasti da Milano, portanti rispettivamente i nn. 24919 e 24920 di repertorio.

Art. 2.

Tale riconoscimento è subordinato alla condizione che da parte della « Unione Trazione Elettrica e Trasporti della Sicilia » vengano osservate le prescrizioni tutte che l'autorità governativa abbia a suo tempo fatte anche alla Società cedente anzidetta o che riterrà opportuno fare in seguito per assicurare la regolarità e la sicurezza dell'esercizio della rete tramviaria in parola e della funicolare Rocca-Monreale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 136. — COOP.

Numero di pubblicazione 183.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1927, n. 25.

Inquadramento del Sindacato regionale giornalisti nella Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli intellettuali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1718, col quale si concede il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, e si approva l'elenco, annesso, dei Sindacati aderenti;

Vista la domanda in data 9 dicembre 1926, con la quale la presidenza della detta Confederazione chiede che il Sindacato regionale dei giornalisti venga inquadrato nella Federazione nazionale dei Sindacati fascisti intellettuali, anzichè in quella dell'industria;

Visto l'art. 36, comma 3°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130:

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Sindacato regionale giornalisti entra a far parte della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti intellettuali, cessando di aderire alla Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria.

Nell'allegato 10 al R. decreto 26 settembre 1926, n. 1718, resta, di conseguenza, soppresso il n. 6, categoria Carta e Stampa, dell'elenco dei Sindacati aderenti alla Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria e viene aggiunto, col n. 5, il « Sindacato regionale giornalisti » all'elenco dei Sindacati aderenti alla Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli intellettuali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 119 — COOP

Numero di pubblicazione 184.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1927, n. 39.

Differimento della revisione della nomenclatura e classificazione delle cose formanti oggetto dei trasporti sulle Ferrovie dello Stato, di cui all'art. 40 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 40 della legge 7 luglio 1907, n. 429;

Visto l'art. 12 delle norme approvate col decreto Luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1888;

Visto il R. decreto 12 novembre 1921, n. 1585, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di differire la revisione della nomenclatura e classificazione delle cose formanti oggetto dei trasporti sulle Ferrovie dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La revisione della nomenclatura e classificazione delle cose di cui l'art. 40 della legge 7 luglio 1907, n. 429, che dovrebbe attuarsi il 1° gennaio 1927, è differita al 1° gennaio 1930.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 164. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 185.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1927, n. 40.

Variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1926-27, nonchè ai bilanci speciali per l'esercizio medesimo, e disposizioni varie di natura finanziaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 3 giugno 1926, nn. 909, 910, 911, 921, 922, 923, 924, 17 giugno 1926, nn. 996, 997 e 998, e 25 giugno 1926, nn. 1061 e 1065;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa dei vari Ministeri e nel bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per il corrente esercizio finanziario, nonchè di provvedere all'autorizzazione di spese diverse;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro predetto.

Art. 3.

Nel conto dei residui degli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri, delle colonie, dell'interno e dell'economia nazionale, per l'esercizio 1926-27, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 4.

Nei bilanci dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Amministrazione del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *D*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 5.

E' approvato il prelevamento di L. 73,650 dal fondo di riserva delle Casse di risparmio postali, in aggiunta a quelli autorizzati con le leggi 9 luglio 1905, n. 386, 2 febbraio 1911, n. 76, coi decreti Luogotenenziali 31 ottobre 1915, n. 1601, e 4 luglio 1918, n. 1008, nonchè col R. decreto 2 settembre 1923, n. 1940, per provvedere alle spese di impianto e di un ascensore nell'edificio dell'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio postali in Roma.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno apportate le conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1926-27.

Art. 6.

Sono autorizzate sul fondo di cui ai Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029, le spese indicate nell'annessa tabella *E*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 169. — FERRETTI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1926-27.

In aumento:

Cap. n. 285-*bis* (di nuova istituzione) - Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di ammortamento dei mutui, per lire

35 milioni, contratti per la costruzione del tronco ferroviario Asmara-Cheren (legge 6 luglio 1911, n. 763, e decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119) .	L. 544,489.26
Cap. n. 285-*ter* (di nuova istituzione) - Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di ammortamento del prestito contratto per lavori di pubblica utilità (legge 1° aprile 1915, n. 448)	» 22,235.06
Cap. n. 285-IV (di nuova istituzione) - Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie eritree, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito di lire 2 milioni, contratto per la sistemazione della ferrovia Massaua-Asmara	» 31,113.68
Cap. n. 345-*ter* (di nuova istituzione) - Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto capitale, dei due quinti dell'annualità di ammortamento dei mutui contratti, per lire 35 milioni, per la costruzione del tronco ferroviario Asmara-Cheren (legge 6 luglio 1911, n. 763, e decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119) . . .	» 205,593.22
Cap. n. 345-IV (di nuova istituzione) - Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto ammortamento dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito contratto per lavori di pubblica utilità (legge 1° aprile 1915, n. 448)	» 9,911.33
Cap. n. 345-V (di nuova istituzione) - Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie eritree, in conto ammortamento dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito di lire 2 milioni, contratto per la ferrovia Massaua-Asmara	» 11,748.18
Totale . . .	L. 825,090.73

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1926-27.

Ministero delle finanze.

a) *In aumento*:

Cap. n. 39 - Premi di operosità e di rendimento, ecc.	L. 40,000
Cap. n. 61-*bis* (di nuova istituzione) - Sussidi al personale in servizio permanente presso i Comandi della M. V. S. N.	» 100,000
Cap. n. 107 - Premi di operosità e di rendimento, ecc.	» 60,000
Cap. n. 108 - Indennità per missioni, ecc. . .	» 150,000
Cap. n. 118 - Retribuzione al personale avventizio, ecc.	» 1,800,000
Cap. n. 158-*bis* (di nuova istituzione) - Aggio ai distributori secondari delle pagelle scolastiche, spese per imballaggio, assicurazione, trasporto ed altro per le pagelle medesime (spesa d'ordine ed obbligatoria) .	» 100,000
Cap. n. 173 - Spese per l'amministrazione, manutenzione, ecc.	» 100,000
Cap. n. 199 - Spese d'ufficio, di cancelleria, d'illuminazione, ecc.	» 670,000
Cap. n. 200 - Spese per registri, moduli, ecc. . .	» 500,000
Cap. n. 226 - Fitto di locali, ecc.	» 60,000
Cap. n. 286 - Spese per la pubblicazione, ecc. .	» 10,000
Cap. n. 301 - Manutenzione, adattamento, ecc. . .	» 250,000
Cap. n. 366 - Interessi e quote d'interessi dovute alla Cassa depositi e prestiti, ecc.	» 1,380,992
Cap. n. 367-*bis* (di nuova istituzione) - Interessi sulle somme provenienti dalle tasse di cui all'art. 2 del R. decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e versate in Tesoreria, da corrispondere al Consorzio del porto di Genova (articolo 84 del R. decreto 11 aprile 1926, n. 736) . . .	» 689,413
Cap. n. 544-*bis* (di nuova istituzione) - Quota di capitale compresa nell'annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in rimborso della somma di lire 35,000,000 anticipata per la ferrovia Asmara-Cheren (legge 6 luglio 1911, n. 763, e decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119)	» 494,215
Totale . . .	L. 6,404,620

*

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 15 - Sovvenzione annua, ecc. . . .	L. 1,127,000
Cap. n. 119 - Personale avventizio delle nuove provincie, ecc.	» 15,000
Cap. n. 151 - Spese per lavori di sicurezza, ecc.	» 65,000
Cap. n. 235 - Spese per la vigilanza finanziaria, ecc.	» 200,000
Cap. n. 254 - Indennità di viaggio, ecc. . . .	» 500,000
Cap. n. 323 - Fitto di locali, ecc.	» 25,000
Cap. n. 325 - Indennità di missione, ecc. . .	» 80,000
Cap. n. 337 - Corresponsioni ai gestori del lotto, ecc.	» 50,000
Cap. n. 339 - Fitto di locali, ecc.	» 30,000
Cap. n. 383 - Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti, ecc.	» 200,000
Cap. n. 384 - Quota a carico dell'Italia, ecc. . .	» 200,000
Cap. n. 465 - Indennità temporanea mensile, ecc. .	» 1,800,000
Cap. n. 496 - Spese per le agenzie all'estero, ecc.	» 300,000
Cap. n. 517 - Spese per l'impianto ed il funzionamento delle Commissioni, ecc.	» 500,000
Cap. n. 521 - Spese di qualsiasi natura, ecc. .	» 25,000
Totale . . .	L. 5,117,000

c) *Modificazioni di denominazione*:

Cap. n. 583 - « Spese di liti, indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti all'accertamento ed alla riscossione di somme dovute al fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato, ed altre spese di amministrazione a carico del fondo di garanzia ».

Ministero della giustizia.

In aumento:

Cap. n. 4-*bis* (di nuova istituzione) - Spese per provvedere all'esercizio della vettura automobile dell'Ufficio legislativo e pubblicazione delle leggi. . . .	L. 25,000
Cap. n. 5 - Spese per telegrammi, ecc. . . .	» 15,000
Cap. n. 20 - Indennità di tramutamento, ecc. . .	» 150,000
Cap. n. 95 (aggiunto) (in conto competenza) - Spese pei servizi delle Commissioni, ecc.	» 60,000
Totale . . .	L. 250,000

Ministero degli affari esteri.

a) *In aumento*:

Cap. n. 13 - Sussidi ad impiegati invalidi, ecc. .	L. 20,000
Cap. n. 30 - Spese eventuali all'estero, ecc. . .	» 50,000
Cap. n. 37 - Scuole sussidiate.	» 237,800
Cap. n. 39 - Spese generali per le scuole italiane all'estero	» 95,000
Cap. n. 50 - Spese di viaggio ed altre eventuali diverse, ecc.	» 50,000
Cap. n. 85 (aggiunto) (in conto competenza) - Rimborso al contabile del Portafoglio delle tratte estinte per il funzionamento dell'ufficio istituito presso la Legazione di Vienna, ecc.	» 100,000
Totale . . .	L. 552,800

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 35 - Competenze al personale delle scuole all'estero	L. 237,800
Cap. n. 42 - Spese casuali per le scuole italiane all'estero.	» 95,000
Cap. n. 60 - Contributo dello Stato all'Università di Camerino	» 200,000
Totale . . .	L. 532,800

Ministero delle colonie.

a) *In aumento*:

Cap. n. 20 - Spese e sovvenzioni per congressi, ecc.	L. 50,000
Cap. n. 39 - Contributo straordinario dello Stato per provvedere, ecc.	(*a*) » 1,000,000
Totale . . .	L. 1,050,000

(*a*) Con decreto del Ministro per le finanze saranno apportate le conseguenti variazioni nel bilancio della Colonia Eritrea.

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 28 - Fondo a disposizione, ecc. . . . L. 50,000

Totale . . . L. 50,000

*Ministero della **pubblica istruzione**.*

a) *In aumento*:

Cap. n. 3 - Spese di manutenzione, ecc. . . . L. 18,600
Cap. n. 7 - Indennità e spese per ispezioni, ecc. . » 142,500
Cap. n. 47 - Fondo corrispondente, ecc. . . . » 20,000
Cap. n. 54 - Premi di operosità, ecc. . . . . » 25,000
Cap. n. 98 - Spese per la tutela o l'incremento dell'arte, ecc. . . . . » 25,000
Cap. n. 145-*bis* (di nuova istituzione) - Assegnazione straordinaria per rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dell'importo delle riduzioni ferroviarie concesse negli anni 1924, 1925 e 1926 ai candidati agli esami di Stato presso sedi di istituti medi di istruzione diverse da quelle di residenza . . . . . » 396,039
Cap. n. 161-VI (di nuova istituzione) - Spese per lavori di restauro del Regio osservatorio astronomico di Pino Torinese . . . . » 46,872
Cap. n. 169 - Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, ecc. . . . . » 2,413
Cap. n. 171-VII (di nuova istituzione) - Assegnazione straordinaria per abbonamenti alla « Nuova Antologia » » 10,000

Totale . . . L. 686,424

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 4 - Spese per fitti di locali, ecc. . . . L. 3,600
Cap. n. 9 - Indennità di trasferimento . . . » 12,500
Cap. n. 37 - Retribuzioni ai maestri, ecc. . . . » 15,000
Cap. n. 46 - Fondo destinato alle spese, ecc. . » 20,000
Cap. n. 96 - Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti di arte, ecc. . . . . » 2,413
Cap. n. 130 - Retribuzioni al personale avventizio » 25,000

Totale . . . L. 78,513

Ministero dell'interno.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1 - Ministero. Assegni e indennità di missione, ecc. . . . . L. 60,000
Cap. n. 11 - Sussidi ad impiegati, ecc. . . . » 12,000
Cap. n. 13 - Consigli e commissioni, ecc. . . . » 125,000
Cap. n. 27 - Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. . » 25,000
Cap. n. 58 - Spese per la gestione degli autoveicoli, ecc. . . . . » 70,000
Cap. n. 77 - Indennità di ammissione di ufficiali, ecc. . . . . » 50,000

Totale . . . L. 342,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 55 Spese per le ispezioni alle farmacie, ecc. L. 2,000
Cap. n. 69 Sussidi ai Comuni per l'impianto ed il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra, ecc. . . . . » 10,000
Cap. n. 78 Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. Premi, ecc. . . . . » 50,000

Totale . . . L. 62,000

c) *Modificazioni di denominazioni*:

Cap. n. 37 - « Sussidi di pubblica beneficenza e spese varie di carattere assistenziale in caso di sinistri. Assegni fissi a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi ».
Cap. n. 164 (aggiunto) - « Saldo di spese residue riguardanti spese generali degli esercizi 1924-25 e retro ».

Ministero dei lavori pubblici.

a) *In aumento*:

Cap. n. 26 - Genio civile. Spese di ufficio . . . L. 150,000
Cap. n. 27 - Genio civile. Provvista, riparazione e trasporto di mobili, ecc. . . . . » 300,000
Cap. n. 96 - Escavazione dei porti nella Sardegna » 200,000

Totale . . . L. 650,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 2 - Personale, ecc. (Indennità di trasferta) L. 150,000
Cap. n. 5 - Genio civile, ecc. (Indennità di trasferta) » 100,000
Cap. n. 12-*ter* - Incaricati stabili. Indennità di trasferta, ecc. . . . . » 55,000
Cap. n. 12-V - Ufficiali idraulici e di bonifica, ecc. » 55,000
Cap. n. 33-*bis* - Spese di ogni genere per l'impianto, ecc. . . . . » 100,000
Cap. n. 45 - Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc. . . . . » 400,000
Cap. n. 52 - Manutenzione e riparazione dei porti dell'Italia settentrionale, ecc. . . . . » 225,000
Cap. n. 54 - Escavazione dei porti nell'Italia settentrionale, ecc. . . . . » 225,000

Totale . . . L. 1,310,000

Ministero delle comunicazioni.

a) *In aumento*:

Cap. n. 11 - Spese casuali . . . . . . L. 20,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 6 - Indennità e diarie, ecc. . . . . L. 60,000
Cap. n. 12 - Fitto di locali, ecc. . . . . . » 40,000
Cap. n. 27 - Spese varie per il corso dei sottotenenti, ecc. . . . . » 51,750

Totale . . . L. 151,750

Ministero della guerra.

a) *In aumento*:

Cap. n. 7 - Indennità e spese per commissioni, ecc. L. 65,000
Cap. n. 57-*bis* (di nuova istituzione) - Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle Amministrazioni militari (R. decreto-legge 8 marzo 1923, n. 633) (spesa obbligatoria) . . . . . . » 700,000

Totale . . . L. 765,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 27 - Spese di mantenimento degli ammalati, ecc. . . . . L. 66,500
Cap. n. 28 - Spese pel funzionamento delle scuole, ecc. . . . . » 25,000
Cap. n. 32 - Spese per l'esercizio della tipografia, ecc. . . . . » 10,500
Cap. n. 33 - Corredo alle truppe, ecc. . . . » 33,000
Cap. n. 34 - Pane e viveri per le truppe, ecc. . . » 3,800
Cap. n. 36 - Casermaggio, ecc. . . . . . » 11,500
Cap. n. 38 - Servizi di rimonta, ecc. . . . . » 18,000
Cap. n. 39 - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, ecc. . . . . . . » 495,000
Cap. n. 40 - Spese per la manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc. . . . . . » 66,000
Cap. n. 65 - Spese generali delle legioni carabinieri Reali, ecc. . . . . » 700
Cap. n. 67 - Fondo a disposizione per eventuali deficienze, ecc. . . . . » 70,000

Totale . . . L. 800,000

Ministero della marina.

In diminuzione:

Cap. n. 70 - Munizionamento per esercitazioni di tiro, ecc. . . . . L. 25,000

Ministero dell'aeronautica.

a) *In aumento*:

Cap. n. 8 - Sussidi al personale, ecc. . . . L. 100,000
Cap. n. 10 - Premi di operosità e di rendimento, ecc. » 800,000
Cap. n. 12 - Sovvenzioni ad istituti, ecc. . . . » 150,000
Cap. n. 14 - Spese di trasporto di materiali, ecc. » 3,000,000
Cap. n. 16 - Spese riservate . . . . . . » 150,000
Cap. n. 29 - Servizio ospedaliero, ecc. . . . » 100,000
Cap. n. 30 - Spese per i Carabinieri Reali in servizio, ecc. . . . . » 430,000
Cap. n. 33 - Spese per le scuole civili, ecc. . . » 1,500,000
Cap. n. 42 - Casermaggio, ecc. . . . . . . » 4,550,000
Cap. n. 44 - Spese relative all'aviazione civile, ecc. » 700,000
Cap. n. 47 - Indennità temporanea di caro-viveri, ecc. . . . . » 900,000

Totale . . . L. 11,880,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 9 - Sussidi e compensi, ecc. . . . . L. 100,000
Cap. n. 17 - Fondo a disposizione, ecc. . . . » 380,000
Cap. n. 26 - Indennità e soprassoldi vari, ecc. . » 4,750,000
Cap. n. 31 - Spese per la Regia accademia, ecc. . » 500,000
Cap. n. 36 - Costruzione, riparazione, ecc. . . . » 10,000
Cap. n. 40 - Viveri, ecc. . . . . » 3,000,000
Cap. n. 41 - Vestiario, ecc. . . . . » 2,000,000
Cap. n. 48 - Spese per retribuzioni, ecc. . . . » 500,000
Cap. n. 49 - Demanio aeronautico, ecc. . . . » 1,200,000

Totale . . . L. 12,440,000

Ministero dell'economia nazionale.

a) *In aumento*:

Cap. n. 75 - Spese per indennità di tramutamento, ecc. . . . . L. 1,010
Cap. n. 262 (aggiunto) (in conto competenza) - Contributo dello Stato per il XIII congresso internazionale di agricoltura . . . . » 280,000

Totale . . . L. 281,010

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 24 - Spese occorrenti per le commassazioni agrarie, ecc. . . . . L. 10,000
Cap. n. 36 - Servizio fitopatologico, ecc. . . . » 40,000
Cap. n. 52 - Spese di ogni genere, ecc. . . . » 212,000
Cap. n. 76 - Spese per l'azienda dei Regi tratturi, ecc. » 157,000
Cap. n. 77 - Spese necessarie al funzionamento, ecc. » 13,000
Cap. n. 88 - Indennità ai commissari, ecc. . . » 25,000
Cap. n. 91 - Vigilanza sulle cooperative, ecc. . . » 15,000
Cap. n. 92 - Indennità ai membri dei collegi dei probiviri, ecc. . . . . » 20,000
Cap. n. 94 - Inchieste, studi, ecc. . . . . » 20,000
Cap. n. 96 - Applicazione in genere delle leggi di tutela, ecc. . . . . » 20,000
Cap. n. 99 - Indagini per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria, ecc. . . . . » 5,000
Cap. n. 113 - Camere di commercio, ecc. . . . » 25,000
Cap. n. 114 - Assegni e indennità di residenza, ecc. » 30,000
Cap. n. 121 - Premi e medaglie al merito, ecc. . . » 20,000
Cap. n. 125 - Spese per l'applicazione dell'articolo 2, ecc. . . . . » 50,000
Cap. n. 131 - Spese per il corso di tirocinio teorico, ecc. . . . . » 40,000
Cap. n. 137 - Contributi ad Unioni internazionali, ecc. . . . . » 20,000
Cap. n. 143 - Spese ordinarie per l'applicazione, ecc. . . . . » 15,000
Cap. n. 146 - Impianto e mantenimento di uffici minerari, ecc. . . . . » 15,000
Cap. n. 156 - Premi alle istituzioni agrarie, ecc. » 18,000
Cap. n. 162 - Sussidi ed incoraggiamenti a scuole, ecc. . . . . » 15,000
Cap. n. 200 - Spese per l'applicazione dell'articolo 3, ecc. . . . . » 90,000

Totale . . . L. 875,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA C.

Tabella di variazioni nel conto dei residui degli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1926-27.

Ministero delle finanze.

In diminuzione:

Cap. n. 762 (aggiunto) - Costruzione, ampliamento, sistemazione ed acquisto di fabbricati, ecc. . . L. 100,000

Ministero degli affari esteri.

a) *In aumento*:

Cap. n. 85 (aggiunto) - Rimborso al contabile del Portafoglio delle tratte, ecc. . . . . L. 56,953

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 50 - Spese di viaggio ed altre eventuali, ecc. L. 75,000
Cap. n. 51 - Contributo del Regio Governo, ecc. . » 62,000
Cap. n. 80 (aggiunto) - Lavori di consolidamento, ecc. . . . . » 86,000
Cap. n. 100 (aggiunto) - Spese di viaggio, indennità di missione, ecc. . . . . » 97,000

Totale . . . L. 320,000

Ministero delle colonie.

a) *In aumento*:

Cap. n. 49 (aggiunto) (modificata la denominazione) - Lavori straordinari di restauro del palazzo della Consulta e spese di sistemazione ed arredamento dei locali restaurati . . . . L. 80,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 51 (aggiunto) - Acquisto di terreni, ecc. . L. 80,000

Ministero dell'interno.

a) *In aumento*:

Cap. n. 89 - Spese pel funzionamento e per l'arredamento didattico della Scuola tecnica di polizia . L. 50,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 103 - Casermaggio per i Reali carabinieri, ecc. . . . . L. 50,000
Cap. n. 134 - Contributi da corrispondersi ai Comuni, ecc. . . . . » 95,000
Cap. n. 182 (aggiunto) - Indennità per l'applicazione delle leggi elettorali, ecc. . . . . . . » 150,000

Totale . . . L. 295,000

Ministero dell'economia nazionale.

a) *In aumento*:

Cap. n. 9 - Indennità e diarie ai membri, ecc. . . L. 7,561

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 200 - Spese per l'applicazione dell'articolo 3, ecc. . . . . L. 7,561

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA D.

Tabelle di variazioni ai bilanci speciali.

I. — *Bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi per l'esercizio* 1926-27.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 7 - Premi di operosità e di rendimento, ecc. L. 2,500,000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 4 - Avventizi e loro assimilati, ecc.	L.	2,500,000

II. — *Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza.*

ENTRATA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 14-*bis* (di nuova istituzione) - Prelevamento dal conto corrente col Tesoro per la costituzione della somma pel riscatto dei titoli del prestito nazionale 5 per cento, lasciati insoddisfatti da sottoscittori che cessarono di appartenere al Corpo	L.	50,000
Cap. n. 15 - Assegni di primo corredo o contributi mensili, ecc.	»	2,990,000
Cap. n. 17 - Ricupero di somme pagate dalla massa per conto di ufficiali	»	340,000
Totale	L.	3,380,000

SPESA.

b) *In aumento:*

Cap. n. 19-*bis* (di nuova istituzione) - Pagamenti per sottoscrizioni speciali al prestito nazionale 5 per cento, lasciate insoddisfatte da sottoscrittori che cessarono di appartenere al Corpo	L.	50,000
Cap. n. 20 - Pagamenti di acconti di massa, ecc.	»	2,990,000
Cap. n. 23 - Pagamenti per conto di ufficiali	»	340,000
Totale	L.	3,380,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA *E*.

Tabella delle spese straordinarie assegnate a carico del fondo previsto dai Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029.

1 - Lavori urgenti di conservazione e restauro di edifici monumentali, ampliamenti, adattamento e manutenzione straordinaria di musei e gallerie, esplorazioni archeologiche, lavori attinenti agli scavi di antichità, restauro di opere d'arte	L.	8,000,000
2 - Regie accademie di belle arti e licei artistici, Regi conservatori di musica, Regia scuola di recitazione, Regi istituti e scuole industriali - Spese per ampliamento, adattamento, restauro, arredamento di locali ed impianto di riscaldamento, spese per acquisti e riparazione di materiale didattico	»	1,500,000
3 - Acquisto di mobili per l'arredamento della Ca' d'Oro in Venezia	»	100,000
4 - Ispezioni, missioni e trasferte nell'interesse dei servizi delle antichità e delle belle arti	»	400,000
5 - Concorso della Libreria dello Stato ad istituti per la edizione di opere letterarie di grandi autori italiani	»	3,500,000
6 - Lavori di compimento della Basilica di S. Paolo	»	3,300,000
7 - Costruzione di edifici per asili infantili nella Venezia Giulia e nella Tridentina	»	1,500,000
8 - Acquisto del palazzo e della Galleria Spada in Roma	»	14,000,000
9 - Lavori urgenti di ripristino e di restauro degli edifici della Regia università di Roma	»	3,900,000
10 - Acquisto, costruzione e ampliamento di fabbricati per l'accasermamento della Regia guardia di finanza	»	7,000,000
11 - Lavori di assetto edilizio della Regia università di Genova	»	3,486,000
12 - Lavori di ampliamento della Galleria nazionale d'arte moderna a Valle Giulia in Roma	»	4,000,000
13 - Contributo, sussidi e spese di ogni genere in occasione di terremoti nelle isole dell'Egeo	»	500,000
14 - Acquisto di un edificio in Bressanone da adibire a collegio per i giovani tedeschi	»	500,000
15 - Costruzione di edifici per le dogane di Torino e Siracusa	»	12,300,000
16 - Acquisto, adattamento e arredamento del palazzo Montpensier-Orléans in Bologna, da adibire a sede di quella Regia prefettura	»	6,100,000
17 - Acquisto di un edificio da adibire a sede del Consolato generale italiano in Lubiana	»	935,000
18 - Costruzione di una caserma in Roma per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale	»	1,500,000
19 - Costruzione di edifici da destinare a sedi di uffici governativi	»	5,000,000
20 - Lavori complementari da eseguire per l'edificio della Biblioteca centrale nazionale di Firenze	»	1,000,000
21 - Acquisto, costruzione e arredamento di edifici da adibire a sedi di Regie rappresentanze diplomatiche all'estero	»	10,000,000
22 - Acquisto dello stabilimento della « Partenopea » in Napoli	»	2,000,000
23 - Concorso dello Stato nelle spese di costruzione del « Littoriale » in Bologna	»	1,000,000
24 - Somma da versare all'Associazione nazionale per soccorrere i missionari italiani all'estero, a rimborso di spese per l'acquisto, arredamento e adattamento di edifici destinati a sede di istituzioni scolastiche e ospedaliere all'estero	»	4,000,000
25 - Provvista straordinaria di materiale di casermaggio per la Regia guardia di finanza	»	2,000,000
26 - Costruzione di casotti e lavori di manutenzione straordinaria nei fabbricati adibiti a caserme della Regia guardia di finanza	»	500,000
27 - Acquisto di un edificio in Buenos Ayres per sede della Regia ambasciata italiana	»	15,000,000
28 - Adattamento della caserma Guidotti in Bologna a sede di uffici statali	»	500,000
29 - Lavori nel palazzo Venezia in Roma	»	4,000,000
30 - Sovvenzione alla Croce Rossa Italiana	»	2,000,000
Totale	L.	119,521,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 186.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1926, n. 2320.

Abrogazione del R. decreto 26 marzo 1922, n. 869, che eresse in ente morale la Cassa scolastica degli Istituti d'istruzione media di Biella.

N. 2320. R. decreto 2 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, è abrogato il R. decreto 26 marzo 1922, n. 869, che eresse in ente morale la Cassa scolastica degl'Istituti d'istruzione media di Biella.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 187.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1926, n. 2322.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio femminile « Regina Elena », in Roma.

N. 2322. R. decreto 2 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio ginnasio femminile « Regina Elena », in Roma, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 188.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1926, n. 2323.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Aristide Gabelli », in Padova.

N. 2323. R. decreto 2 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Aristide Gabelli », in Padova, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1927 - Anno V.

Numero di pubblicazione 189.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1926, n. 2324.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Massimo D'Azeglio », in Torino.

N. 2324. R. decreto 2 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Massimo D'Azeglio », in Torino, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1927 - Anno V.

Numero di pubblicazione 190.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1926, n. 2325.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Pietro Della Valle », in Roma.

N. 2325. R. decreto 2 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Pietro Della Valle », in Roma, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 191.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1926, n. 2326.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare di Cotrone.

N. 2326. R. decreto 2 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare di Cotrone viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 192.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2327.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Paolo Boselli », in Carmagnola.

N. 2327. R. decreto 16 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Paolo Boselli », in Carmagnola, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1927 - Anno V

REGI DECRETI 2 dicembre 1926.

Nomine di membri tecnici componenti i Collegi speciali di 1° e 2° grado in Messina e Reggio Calabria per le controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 494 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Ritenuta la necessità di sostituire gli ingegneri cav. uff. Lo Cascio Luigi e Pancini cav. Giulio nella loro qualità rispettivamente di membri tecnici ordinario e supplente del Collegio speciale di 2° grado per le controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, e sedente in Reggio Calabria;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ingegnere capo del Genio civile Pignoni cav. uff. Filippo dell'Ufficio servizio terremoto di Messina e l'ingegnere principale del Genio civile Zanetti cav. Luigi dell'Ufficio costruzioni e gestione del Genio civile di Reggio Calabria, sono nominati rispettivamente membri ordinario e supplente del Collegio speciale di 2° grado istituito in Reggio Calabria per le controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908 con effetto dalla data del presente decreto e in sostituzione degli ingegneri cav. uff. Lo Cascio e cav. Pancini trasferiti in altra sede.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 492 e 493 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dei membri tecnici del Collegio speciale di 1° grado per le controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908 e sedente in Messina;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ingegnere di sezione del Genio civile Rapisardi cav. uff. Bartolomeo dell'Ufficio di Catania e l'ingegnere principale Ghersi cav. Aurelio dell'Ufficio per il servizio terremoto di Messina, sono nominati rispettivamente membri ordinario e supplente del Collegio speciale di 1° grado istituito in Messina per le controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908 con effetto dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 494 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del membro tecnico supplente del Collegio speciale di 2° grado istituito in Messina, per la risoluzione delle controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908 in sostituzione dell'ing. De Angelis cav. Serafino;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ingegnere principale del Genio civile Marzano cav. Temistocle del Servizio terremoto di Reggio Calabria è nominato, con effetto dalla data del presente decreto, membro tecnico supplente del Collegio speciale di 2° grado istituito in Messina per la risoluzione delle controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto in provincia di Messina ed in sostituzione dell'ing. De Angelis cav. Serafino.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 492 e 493 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Ritenuta la necessità di sostituire l'ingegnere capo del Genio civile Pignoni cav. uff. Filippo nella sua qualità di membro ordinario del Collegio speciale di prima istanza sedente in Reggio Calabria per le controversie relative a diritti su immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ingegnere capo del Genio civile Rondola cav. uff. Ettore dell'Ufficio per il Servizio costruzione e gestione case economiche in Reggio Calabria è nominato, con effetto dalla data del presente decreto, membro ordinario del Collegio speciale di prima istanza sedente in Reggio Calabria, per le controversie relative a diritti su immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908 in sostituzione dell'ingegnere capo Pignoni cav. uff. Filippo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 5 dicembre 1926.
Scioglimento del Consiglio comunale di Carmiano (Lecce).

Relazione di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 5 dicembre 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Carmiano, in provincia di Lecce.

MAESTA',

Un'inchiesta di recente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Carmiano, sorta dalle elezioni del novembre 1923, ha accertato gravi irregolarità ed abusi, favoritismi, persistenti violazioni di legge.

Gli uffici ed i servizi contabili sono in disordine, irregolarmente gestite l'esattoria e la tesoreria, applicate con criteri partigiani le tasse locali, non deliberati i conti dal 1913 al 1922, nè presentati quelli dal 1923 in poi.

L'Amministrazione ha sperperato il pubblico danaro in spese non necessarie o non consentite ed intentando, a scopo di rappresaglia, liti temerarie con esito disastroso per l'Ente.

I lavori pubblici sono stati sistematicamente eseguiti in economia senza la prescritta autorizzazione.

A rilievi di particolare gravità hanno dato luogo la erogazione delle spese, la emissione dei mandati, i criteri seguiti nel pagamento della mano d'opera addetta a lavori del Comune.

Gli amministratori, taluno dei quali risulta usurpatore del suolo pubblico, hanno in vario modo tratto indebiti vantaggi dall'esercizio delle loro cariche.

Contestati gli addebiti all'Amministrazione le controdeduzioni, presentate dal solo sindaco sono risultate insufficienti.

E poichè il disagio derivante da tale situazione ha suscitato nell'ambiente locale un diffuso senso di sfiducia verso la rappresentanza elettiva, ed un vivo malcontento tanto da far temere gravi perturbamenti, anche ragioni di ordine pubblico oltre alla necessità di porre riparo, con un periodo di gestione straordinaria, al disordine della civica azienda, rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Carmiano, in provincia di Lecce, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. dott. De Turris Ernesto è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1927.

Autorizzazione alla Società anonima di assicurazioni generali « Danubio », con sede in Vienna e rappresentanza generale in Roma, ad esercitare nel Regno l'assicurazione sulla durata della vita umana e contro i danni.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3150, convertito in legge 10 luglio 1925, n. 1685, col quale è stata data piena ed intera esecuzione alla convenzione conchiusa a Roma il 6 aprile 1922 tra l'Italia e la Repubblica austriaca, relativa alle Compagnie di assicurazioni private;

Ritenuto che, giusta l'avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 165 del 19 luglio 1926, il 14 luglio stesso ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche della detta convenzione;

Vista la domanda della Società anonima di assicurazioni generali « Danubio » con sede in Vienna, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel Regno le assicurazioni sulla durata della vita umana e quelle contro i danni, nei rami incendi, furti, cristalli, infortuni, responsabilità civile, trasporti, guasti alle macchine, automobili e grandine;

Ritenuto che la Società stessa ha provveduto alla costituzione, nella forma prevista dall'art. 230 del Codice di commercio, della propria rappresentanza generale nel Regno, ed ha provveduto altresì al deposito delle somme di L. 2,000,000 e di L. 200,000 rispettivamente per l'esercizio dell'assicurazione vita e di quella contro i danni;

Viste le tariffe dei premi puri e dei premi lordi e le condizioni generali di assicurazione per le varie specie di contratti per l'esercizio del ramo vita;

Ritenuto che la Società ha adempiuto alle altre condizioni previste dalle leggi e dal regolamento per conseguire l'autorizzazione ad esercitare nel Regno le assicurazioni sulla durata della vita umana e quelle contro i danni;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima di assicurazioni generali « Danubio », con sede in Vienna e rappresentanza generale per il Regno in Roma, col capitale nominale e versato di scellini 4 milioni è autorizzata all'esercizio nel Regno delle assicurazioni sulla durata della vita umana e contro i danni nei rami incendio, furti, cristalli, infortuni, responsabilità civile, trasporti, guasti alle macchine, automobili e grandine, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nelle leggi e nel regolamento sovracitato.

Art. 2.

Sono approvate le seguenti tariffe e le relative condizioni di polizza, secondo gli esemplari presentati dalla predetta Compagnia e debitamente autenticati:

1° Tariffa di assicurazione per la vita intera, a premio vitalizio, per l'assicurazione di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque epoca avvenga;

2° Tariffa di assicurazione per la vita intera, a premio temporaneo, per l'assicurazione di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque epoca essa avvenga;

3° Tariffa di assicurazione mista, a premio annuo costante, per la assicurazione di un capitale pagabile al termine stabilito, oppure immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato;

4° Tariffa di assicurazione mista a premio annuo decrescente, per l'assicurazione di un capitale pagabile al termine stabilito, oppure immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato;

5° Tariffa di assicurazione a termine fisso a premio annuo costante, per l'assicurazione di un capitale pagabile al termine stabilito, contro il pagamento di un premio annuo per la durata dell'assicurazione ed in ogni caso non oltre la morte dell'assicurato;

6° Tariffa di assicurazione a termine fisso combinata con l'assicurazione in caso di morte temporanea e con una rendita temporanea.

Roma, addì 15 gennaio 1927 - Anno V.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1927.

Assegnazione al Tribunale speciale per la difesa dello Stato dei funzionari ed ufficiali con funzioni rispettivamente di relatori e di giudici istruttori.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER LA GUERRA

Veduta la legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato, nonchè gli articoli 5 e 6 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2062, recante norme per l'attuazione della predetta legge;

Su proposta del Regio avvocato generale militare;

Decreta:

Sono assegnati al Tribunale speciale per la difesa dello Stato, di cui all'art. 7 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, i seguenti funzionari ed ufficiali:

a) con funzioni di relatori:

Buccafurri dott. cav. Giacomo, Regio vice avvocato militare presso il Tribunale militare territoriale di Roma, capitano nella riserva;

Lanari dott. cav. uff. Pietro, Regio vice avvocato militare presso il Tribunale militare territoriale di Bologna, maggiore di complemento;

b) con funzioni di giudici istruttori:

Marconi cav. Renato, tenente colonnello dei carabinieri Reali;

Vitale cav. Nicolantonio, tenente dei carabinieri Reali;

Di Giovanni Attilio, tenente dei carabinieri Reali;

Cagiati Carlo, tenente dei carabinieri Reali;

Segala avv. Giuseppe, centurione della M.V.S.N.;

Curatolo avv. Salvatore, centurione della M.V.S.N.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 gennaio 1927 - Anno V

Il Capo del Governo Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato a S. E. il Presidente della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 9 novembre 1926, n. 2259, contenente disposizioni per la classifica di opere idrauliche per corsi d'acqua nel Veneto, nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni, con nota in data 24 gennaio 1927, n. 652, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, i seguenti disegni di legge per la loro conversione in legge:

1. — Conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2173, che reca modificazioni all'ordinamento del servizio dei vaglia postali (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 29 dicembre 1926).

2. — Conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2195, riguardante il collocamento di personale nei ruoli dell'Amministrazione postale telegrafica (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1927).

3. — Conversione in legge del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2243, che reca disposizioni concernenti l'acquisto o la costruzione di case economiche per i funzionari ed agenti dell'Amministrazione postale-telegrafica (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1927).

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO Div. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 25 gennaio 1927 - Anno V

Francia	92.58	Oro	451.59
Svizzera	450.82	Belgrado	41.275
Londra	113.502	Budapest (pengo)	4.09
Olanda	9.36	Albania (Franco oro)	451.50
Spagna	383 —	Norvegia	5.95
Belgio	3.255	Svezia	6.27
Berlino (Marco oro)	5.552	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	3.305	Corona Danese	6.26
Praga	69.35	Rendita 3,50 %	64.125
Romania	12.30	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	120.23	Rendita 3 % lordo	42.65
Peso argentino oro	21.93	Consolidato 5 %	80.50
Peso argentino carta	9.65	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.60
New York	23.404		
Dollaro Canadese	23.36		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

17ª estrazione delle obbligazioni del debito redimibile 3.50 per cento netto, 1ª categoria.

Si notifica che nel giorno di mercoledì 9 febbraio del corrente anno, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, in Roma, via Goito n. 1, con accesso al pubblico, si procederà alla 17ª annuale estrazione delle obbligazioni del debito redimibile 3.50 per cento netto, 1ª categoria, create con la legge 24 dicembre 1908, n. 731, ed emesse in dipendenza del R. decreto 25 aprile 1909, n. 206.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella di ammortamento sono in n. di 3960 sulle 252,000 attualmente vigenti.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate da rimborsarsi al 1° aprile 1927.

Roma, 24 gennaio 1927 - Anno V

Il direttore generale: CIRILLO.

Il direttore capo divisione: SINIBALDI.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzia telegrafica.

Il giorno 1° gennaio 1927, in Massenzatica, provincia di Ferrara, è stata attivata al servizio pubblico una agenzia postelegrafica.

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 17 gennaio 1927, in Collinas, provincia di Cagliari, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.